

N. SIUS
N. SIEP



5 - TDS FIRENZE
PM FIRENZE

ORDINANZA N



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

IL TRIBUNALE

Il giorno 27-09-2022 in FIRENZE si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott.



Presidente
Giudice

"



Esperto
Esperto

per deliberare sulla domanda di: Detenzione Domiciliare Speciale (Art. 47 quinquies O.P) presentata da [REDACTED] in detenzione domiciliare applicata in via provvisoria dal Magistrato di Sorveglianza in espiatione della pena di anni 5 mesi 1 giorni 1 di reclusione risultante dal provvedimento di cumulo di cui in epigrafe che ha assorbito una condanna per il reato di cui all'art 416 cp e 12 L 197/1991 per fatti commessi il 14 e il 15 settembre 2007, e condanne per furto l'ultimo dei quali tentato commesso nel 2017;
Inizio della detenzione: 6.4.2022 e Fine pena: 6.5.2027;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale e della difesa;
ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ordinanza emessa in data il Magistrato di Sorveglianza ha motivato come segue: "[REDACTED] è stata arrestata il 6.4.2022 e da quella data si trova detenuta presso la Casa C.le di [REDACTED]. Di origini rumene la [REDACTED] ha dichiarato di provenire da un nucleo familiare composto da genitori e da due fratelli. Stante quanto riferito tutti i familiari, con i quali asserisce di mantenere dei buoni rapporti, vivono in Italia. Evidenzia altresì che uno dei due fratelli, [REDACTED] affetto da grave patologia, è deceduto a febbraio del corrente anno. Rispetto alla sua storia di vita la [REDACTED] racconta di essere madre di due figli avuti da due diverse relazioni; [REDACTED] dal suo primo matrimonio, conclusosi con una separazione nel 2003 e [REDACTED], nato nel [REDACTED] dalla relazione intrattenuta con un cittadino albanese. Dopo la fine del primo matrimonio la [REDACTED] riferisce di avere lasciato la Romania per raggiungere l'Italia affidando la figlia e il negozio che gestiva alla madre. Giunta in Italia si stabiliva a [REDACTED] dove conosceva una amica che l'avrebbe indotta a commettere quello stesso anno un furto per il quale veniva condannata. Uscita dal carcere e senza prospettive riferisce di avere continuato a mantenere lo stile di vita pregresso commettendo nel 2007 i reati attualmente in esecuzione. Nuovamente arrestata era stata scarcerata dopo 9 mesi eseguendo la misura degli arresti domiciliari presso un centro di accoglienza di [REDACTED]. Nel 2009 conosce [REDACTED], padre del suo secondogenito, con il quale inizia una convivenza terminata a febbraio 2013, due mesi prima di scoprire la sua gravidanza. Messo a conoscenza del suo stato riferisce come l'ex compagno non abbia voluto riconoscere il bambino. Rimasta sola e con una difficile gravidanza da affrontare, narra di essere stata raggiunta dai genitori per un sostegno e con loro erano arrivati anche i due fratelli e la propria figlia maggiore. Dopo qualche anno da parto affermava di avere attraversato un periodo difficile in quanto al figlio [REDACTED] era stata diagnosticata una importante patologia, il padre veniva colpito da un ictus e la figlia maggiore si separava dal marito dal quale aveva avuto due figli per intraprendere una nuova relazione dalla quale nel 2021 era nata una terza figlia. Racconta pertanto di anni difficili segnati da momenti di scoraggiamento che riesce a sopportare grazie al supporto del nuovo compagno, [REDACTED], di nazionalità rumena. Dalla relazione UEPE emerge che la

ME [REDACTED]

pag 2 ord.



auspica la concessione del beneficio perché molto preoccupata per la condizione del secondogenito del quale si occupava in prima persona curando i contatti con i servizi sanitari e scolastici asserendo di non essere conosciuta dai servizi sociali del territorio non avendo mai avvertito la necessità di un loro supporto. Pur riconoscendo l'impegno dimostrato dal proprio compagno che in sua assenza si sta occupando della gestione del bambino asserisce che il piccolo necessita di lei in quanto profondamente provato dalla sua assenza, riferendo che la sua presenza nella vita del minore ha rappresentato per lui sicurezza e serenità rispetto alle paure connesse alla patologia da cui è affetto.

Esprime altresì preoccupazioni dal punto di vista economico per il banco alimentare presso il Mercato di [REDACTED] che gestiva insieme al compagno sino al momento della carcerazione. Dopo il suo arresto ha riferito che era stato il compagno ad occuparsi del banco alimentare ma che era stato costretto a chiuderlo temporaneamente per stare dietro ad [REDACTED]. Dalla visita domiciliare è emerso che l'immobile concesso in locazione da CASA S.P.A. per un canone di locazione di circa 80 euro è costituito da diverse camere: una cucina, due camere da letto, un salotto adibito a terza camera da letto, un bagno e un ripostiglio. Vi abitano il figlio della [REDACTED], i genitori della donna, i due figli della primogenita, il padre di questi ultimi nonché ex compagno della figlia e il compagno attuale della [REDACTED]. Quanto al reddito i familiari possono fare affidamento sul lavoro di [REDACTED] che saltuariamente svolge lavori sia pure saltuari di trasloco, ma senza una regolare assunzione riuscendo a racimolare circa 1000 euro al mese. Inoltre il padre della [REDACTED] è titolare di una pensione di invalidità dell'importo di 512 euro mensili mentre la madre percepisce, a titolo di indennità di accompagnamento, circa 170/180 euro mensili; il piccolo [REDACTED] a seguito della certificazione di invalidità percepisce circa 300 euro al mese. Ritiene questo magistrato che pur ricevendo l'affetto della nonna materna (il nonno è invalido) comprensibilmente sia per l'età che per la patologia invalidante il minore stia soffrendo molto per il distacco forzato dalla madre con gli inevitabili danni che ciò comporta in relazione al pieno ed equilibrato sviluppo della sua personalità. La richiesta è fondata e deve essere accolta. La detenzione domiciliare cd "umanitaria" è misura prettamente umanitaria ed assistenziale e, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la sua applicazione, può essere negata solo in una condizione soggettiva di reale pericolo di recidiva e di fuga. Va dunque operato un bilanciamento tra il diritto alla affettività del minore e le esigenze di difesa sociale e spetta al Giudice di contemperare le opposte esigenze (Cass 25.5.2020 n.16945). A tal proposito deve evidenziarsi che la [REDACTED] è stabilmente inserita sul territorio, il che consente di escludere il pericolo di fuga, mentre l'ultimo reato, un furto tentato, è stato commesso nel 2017. Questo Magistrato ha avuto delle perplessità in esito alla lettura della relazione UEPE apparendo strano che per la particolare situazione del bambino i servizi sociali e la neuropsichiatria del territorio non fossero a conoscenza del nucleo familiare e non avessero in carico il minore. Peraltro nel corso del colloquio in carcere la Signora [REDACTED] ha spiegato che vivevano nel Comune di [REDACTED] dove il bambino era in carico al servizio di neuropsichiatria, che si erano di recente trasferiti a [REDACTED] e che si stava attivando per i necessari contatti sul territorio quando era stata tratta in arresto. Sussiste ora l'urgenza di provvedere nell'interesse del minore e della particolare situazione di fragilità, (il bambino è portatore di handicap in situazione di gravità), documentata, dovendo l'istruttoria che sarà espletata nelle more della discussione dinanzi al Tribunale di Sorveglianza acquisire dai servizi sociali del Comune di [REDACTED] le necessarie informazioni."

La relazione UEPE conferma la positività del percorso esecutivo. La [REDACTED] si mostra con il servizio adeguata e collaborativa, fornendo la documentazione utile all'indagine socio-familiare. Aderisce al percorso strutturato dal Servizio Sociale e neuropsichiatrico per il figlio [REDACTED] per il quale continua ad essere un punto di riferimento e l'unica figura genitoriale presente oltre che di supporto per la complessa gestione familiare.

Sussistono pertanto i presupposti per la prosecuzione della misura alternativa in corso che consentirà alla [REDACTED] di occuparsi del figlio e di riprendere la propria attività lavorativa ovvero riaprire il Banco all'interno del Mercato Centrale di [REDACTED] per raggiungere una autonomia economica.

PQM

Il Tribunale, visti gli artt 47 quinquies O.P, 666, 678 cpp, applica a [REDACTED] come sopra generalizzata la misura della detenzione domiciliare nella sua abitazione sita a [REDACTED] in via [REDACTED]; la stessa sottoscriverà il verbale delle prescrizioni dinanzi al Direttore dell'UEPE.

IMPONE

Handwritten signature: H. Eusebio P. P.

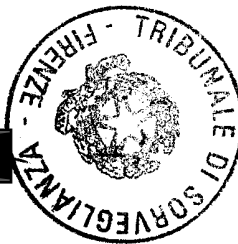
pag 3 ord. 3

Alla stessa le seguenti prescrizioni:

1. Si tratterrà in modo continuativo nel luogo della detenzione domiciliare e cioè [redacted] dove avrà l'obbligo di risiedere;
 2. Dovrà aderire al percorso strutturato dal servizio sociale per il figlio soprattutto con riferimento al percorso scolastico e all'obbligo di cure mediche nonché di specifico percorso neuropsichiatrico;
 3. Avrà l'obbligo di prendere contatti telefonici entro 10 giorni dalla notifica della presente ordinanza con il Direttore dell'U.E.P.E. (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) di [redacted] al fine di garantire il controllo istituzionale previsto dall'art. 118 co. 8 lett. C, D.P.R. 230/2000;
 4. E' autorizzata ad uscire dalla propria abitazione dalle ore 7,00 alle ore 11 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 di ogni giorno, restando nell'ambito del comune di residenza; è in ogni caso autorizzata ad uscire dall'abitazione per esigenze sanitarie al di fuori degli orari di cui sopra in ambito provinciale previo avviso telefonico all'autorità di vigilanza;
 6. Avrà il divieto di associarsi e frequentare persone pregiudicate e/o tossicodipendenti;
 7. Non cambierà l'abitazione prescelta per la detenzione domiciliare, senza l'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza;
 8. Non potrà detenere armi o qualunque oggetto atto ad offendere o sostanze stupefacenti;
 9. Manterrà buona condotta;
 10. Permetterà l'accesso all'autorità cui è affidata la vigilanza ogni volta che questa lo richiederà. [redacted] dovrà assicurare l'effettiva e sollecita esecuzione del controllo mediante l'installazione di idoneo campanello del quale ha l'onere di garantire l'efficienza o mediante l'installazione di apparecchiature elettroniche o provvedendo alla indicazione all'autorità di P.S. dei numeri di utenza telefonica fissa o mobile per garantire la ricezione delle richieste di apertura della porta di casa in caso di mancato funzionamento del campanello;
 9. Conserverà con diligenza questa carta precettiva e presentarla ad ogni richiesta dell'Autorità; Manterrà i contatti con l'U.E.P.E. seguendo le indicazioni che gli operatori dell'Ufficio indicheranno di volta in volta;
 10. Avverte [redacted] che è tenuta a gestire i propri impegni nell'ambito delle prescrizioni stabilite, e che eventuali deroghe o modifiche dovranno essere richieste in casi eccezionali e per gravi ragioni (quali indifferibili esigenze di lavoro o di salute, gravi ragioni di famiglia, motivi di giustizia), su istanza da presentare, corredata dalla necessaria documentazione, almeno un mese prima tramite l'autorità addetta alla vigilanza, che a sua volta farà pervenire l'istanza al Magistrato di Sorveglianza almeno dieci giorni prima, riferendo su eventuali controindicazioni all'accoglimento dell'istanza e sull'andamento della misura, previ gli eventuali accertamenti necessari, anche tramite subdelega ad altre autorità.
- Incarica della vigilanza sulla regolare esecuzione della misura la Questura di [redacted].
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Firenze così deciso il 27.9.2022.

Il Magistrato di Sorveglianza

[redacted]



Il Presidente

[signature]

DEPOSITATO IL

30 09 2022

Il cancelliere

Dr. [redacted]

[signature]